CAMERA DEI DEPUTATI N. 2994

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CARTA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale

Presentato il 29 giugno 1985

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ha delegato alle regioni le funzioni amministrative esercitate dallo Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, tutela e sanzioni (articolo 82).

Lo stesso decreto, tuttavia, ha conservato al Ministro per i beni culturali e ambientali il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali, sia individuali che d'insieme, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed inibire o sospendere i lavori che recano pregiudizio ai beni qualificabili come bellezze naturali.

Nell'esercizio nel precitato potere il Ministro per i beni culturali e ambientali, con decreto ministeriale 21 settembre 1984, ha provveduto, in considerazione della mancata adozione dei piani paesistici da parte delle regioni, a vincolare i beni e luoghi indicati nel punto 1) del precitato decreto ministeriale, con esclusione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Il citato decreto ministeriale 21 settembre 1984 è stato, peraltro, recentemente annullato, per quanto disposto dal punto 1), dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che ha motivato la decisione con la considerazione che l'articolo 42 della Costituzione riserva alla legge l'emanazione di statuizioni di carattere generale ed astratto che impongano limiti alla proprietà privata, cosa che è avvenuta nella fattispecie con atto amministrativo.

Il provvedimento trovava il suo fondamento nel crescente degrado del patrimonio ambientale, emerso anche alla constatazione delle forze politiche e sociali ed a livello parlamentare in sede di approvazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente « Norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive ».

Sul punto è indispensabile tenere presente che nel corso della discussione alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga dei termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, sono stati presentati da numerosi gruppi parlamentari emendamenti diretti a conferire al decreto del 21 settembre 1984 un valore legislativo.

Detti emendamenti, come risulta dagli atti della discussione parlamentare cui si è fatto cenno (*Resoconto sommario* della Camera del 13 giugno 1985) sono stati ritirati dai predetti gruppi per consentire una rapida approvazione del disegno di legge suindicato in una formulazione diversa da quella già approvata dal Senato e che non contenesse disposizioni fortemente innovative rispetto al contenuto originario del decreto-legge n. 146, soltanto sulla base delle assicurazioni dei rappresentanti del Governo che sarebbe stato adottato con urgenza un autonomo provvedimento legislativo.

Pertanto, la predisposizione del presente decreto-legge rappresenta uno specifico adempimento da parte del Governo di un impegno assunto in Parlamento.

Del resto erano ben presenti sia alcuni ritardi nella predisposizione dei pia-

ni paesistici a livello regionale che, più in generale, la necessità di provvedere ad una tutela delle aree di interesse culturale ed ambientale adeguata alle inestimabili risorse del territorio del paese, tanto che il Governo ha presentato in Parlamento un disegno di legge, approvato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati il 27 marzo 1985 ed in attesa dell'approvazione da parte dell'Assemblea, in cui sono previsti istituti (articolo 6: dichiarazione per gli immobili in cui si svolgono particolari attività di interesse culturale; articolo 7: dichiarazione di interesse culturale di aree, immobili ed edifici compresi nei centri storici; articolo 11: tutela delle aree e zone di interesse culturale o ambientale) che, una volta operanti nell'ordinamento, saranno idonei ad assicurare la tutela effettiva del patrimonio culturale della Nazione.

Da ciò la necessità di raccordo temporale tra la disciplina contenuta nel decreto-legge che si propone e la concreta applicazione dei nuovi istituti di tutela.

Pertanto, in considerazione delle pressanti motivazioni di tutela culturale ed ambientale, che hanno ispirato l'adozione del provvedimento e che sussistono ancora oggi, aggravate dalle circostanze a tutti note del dilagare del fenomeno dell'abusivismo, proprio nel periodo di elaborazione della legge sul condono edilizio, il Governo ha adottato il presente decreto-legge che, in unica disposizione, vincola i territori costieri, i territori contermini ai laghi, fiumi, torrenti, corsi d'acqua, montagne, ghiacciai, circhi glaciali, parchi, riserve, boschi, foreste, aree assegnate alle università agrarie, zone gravate da usi civici, zone umide e vulcani.

Per rendere più efficace l'azione di tutela preordinata dall'unito provvedimento alla difesa dei beni culturali ed ambientali si prevede, in via transitoria, la competenza degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali nella vigilanza sulla osservanza del vincolo e per l'esercizio delle attività consultive sulla realizzazione di opere che il vincolo comporta.

Tali attribuzioni sono esercitate, per quanto concerne i parchi, le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi e le zone umide, di intesa con il Ministro per l'ecologia in quanto attinenti alla tutela e conservazione di aspetti naturalistici dei luoghi.

È stata prevista, altresì, limitatamente alla realizzazione di opere di interesse statale, una deroga al procedimento disciplinato dalle disposizioni vigenti, nel senso che decorsi 120 giorni dalla presentazione del progetto, il parere del competente organo del Ministero per i beni culturali e ambientali si intende reso favorevolmente.

Tale modifica tende a facilitare la realizzazione di opere pubbliche nelle aree sottoposte a vincolo di cui al provvedimento che si propone.

Il provvedimento – che non incide su materie riservate alla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario – mira a risolvere esclusivamente gli aspetti di tutela paesaggistica e ambientale, senza coinvolgere aspetti più generali di tutela del territorio connessi con le problematiche dell'impatto ambientale che inevitabilmente dovrebbero assumere la veste di disposizioni di principio, indirizzate diversamente rispetto alla funzione precipua del provvedimento che si propone ed ai contenuti che ne caratterizzano la funzione di tutela. Ciò comporterebbe un allargamento del dibattito, anche a livello parlamentare, pregiudizievole per la necessaria tempestività della disciplina che si intende dettare.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 152 del 29 giugno 1985.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette alla tutela dei territori costieri e contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle università agrarie, delle zone gravate da usi civili, delle zone umide e dei vulcani;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti previsti dalla legge che disciplinerà la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985, sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, i seguenti beni e luoghi:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti

elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai ed i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani.

2. Le funzioni di vigilanza e tutela sull'osservanza del vincolo di cui al comma 1 sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che provvedono altresì al rilascio del parere di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Relativamente ai beni di cui alle lettere *f*) ed *i*) del comma 1 dette funzioni sono esercitate dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro per l'ecologia.

3. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, il parere si intende reso favorevolmente qualora gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali non si siano pronunciati entro centoventi giorni dalla data di ricevimento del progetto.

4. Sono esclusi dall'obbligo di acquisire il parere preventivo degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli urgenti.

5. Per gli interventi di manutenzione straordinaria sono previsti:

a) l'invio del progetto ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali prima dell'inizio dei lavori;

b) la facoltà degli organi stessi di dettare prescrizioni a tutela degli immobili di interesse culturale.

6. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1985.

PERTINI

CRAXI — GULLOTTI — NICOLAZZI — PANDOLFI — CARTA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.